II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 24/2010 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jihočeská Niva (PGI)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, commi terzo e quarto,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, e in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Jihočeská Niva», presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2].

(2) La Slovacchia ha dichiarato la propria opposizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. L'opposizione è stata ritenuta ricevibile a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c), del suddetto regolamento.

(3) La Slovacchia ha indicato nella sua opposizione che la registrazione della denominazione in questione sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 e rischierebbe di nuocere all'esistenza di marchi commerciali registrati nel proprio territorio.

(4) La Commissione, con lettera del 24 giugno 2008, ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

(5) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Slovacchia e la Repubblica ceca nei termini previsti, la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione in base alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6) Sulla base delle informazioni fornite dalla Slovacchia, la Commissione non è in grado di stabilire che la registrazione della denominazione «Jihočeská Niva» sarebbe in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006. Se, da un lato, l'opponente ha dimostrato che la denominazione «Jihočeská Niva» può essere associata alla denominazione «Niva», dall'altro non ha fornito alcuna prova quanto al grado di distinzione che il marchio ha acquisito grazie alla sua reputazione, notorietà e durata di utilizzazione. In base alle informazioni disponibili non è stato pertanto dimostrato che la registrazione della denominazione «Jihočeská Niva» potrebbe indurre i consumatori in errore quanto alla reale identità del prodotto.

(7) Non è stato presentato alcun elemento di prova che consenta alla Commissione di dedurre che, considerati gli usi leali e tradizionali e gli effettivi rischi di confusione, la registrazione della denominazione «Jihočeská Niva» come indicazione geografica protetta contrasti con le disposizioni dell'articolo 7. In base alle prove presentate alla Commissione, il termine «Niva» è da decenni utilizzato nella Repubblica ceca e nella Slovacchia per indicare in modo generico un tipo di formaggio. Inoltre, la registrazione di detto nome come indicazione geografica protetta non richiederebbe la soppressione o l'annullamento dei marchi esistenti, dal momento che le domande di registrazione di tali marchi sono precedenti alla data di presentazione della domanda di registrazione alla Commissione, né osterebbe a che si continuasse ad utilizzarli. Infine, secondo le informazioni in possesso della Commissione, il diritto esclusivo conferito dal marchio non permette al suo titolare di vietare a terzi l'uso nel commercio, purché conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, di un'indicazione relativa alla provenienza geografica a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi [3].

[1] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
[2] GU C 278 del 21.11.2007, pag. 13.
[3] GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

(8) Alla luce di quanto sopra esposto, la denominazione «Jihočeská Niva» deve quindi essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3. Formaggi

REPUBBLICA CECA

Jihočeská Niva (IGP)